STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE DILETTANTISTICA
ITALIAN RANCH ROPING ASSOCIATION

TITOLO I : COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI.

Art. 1. E' costituita un'Associazione sportiva e culturale dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 e ss. Cod. civ., denominata " Italian Ranch Roping Association ".

Art. 2. L'Associazione ha sede in C.so Dante Alighieri, n.246 – 28823 – Ghiffa Verbania VB- Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3. L'Associazione aderisce a uno o più enti di promozione sportiva, fra quelli in possesso del riconoscimento del CONI e può aderire a una o più federazioni sportive nazionali dotate di riconoscimento CONI per meglio concorrere allo sviluppo delle attività e degli scopi sociali.

Art. 4. L'Associazione sportiva e culturale Italian Ranch Roping Association è apolitica e non ha scopo di lucro e si propone le seguenti finalità :

1. La diffusione e lo sviluppo della pratica e della cultura relativa al lavoro e alla gestione del bestiame con l'ausilio di cavalli, cani, ropes e tutte quelle attrezzature come da tradizione californiana utilizzate dai Buckaroos americani.
2. L'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali, oltre per quanto descritto al punto 1 anche in generale legate al mondo equestre, sia in ambienti pubblici che privati.
3. L'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, meetings, corsi, fiere, viaggi.
4. La pubblicazione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale.
5. L'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
6. La partecipazione ad altre Associazioni o enti sportivi e culturali in genere.
7. L'assistenza tecnica ai propri associati.
8. Il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.

Art. 5. La durata dell'Associazione è illimitata ; lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria.

TITOLO II; ASSOCIATI.

Art. 6. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa.
L'Associazione è composta di :

1. Soci Fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
2. Soci Effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte dell'Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o da un socio a ciò delegato.

Art. 7. Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente della patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8. I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione, partecipando alle attività equestri prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utili svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di socio da diritto di frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 9. I soci cessano di far parte dell'Associazione per :

1. Recesso.
2. Morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista nel regolamento.
3. Esclusione, qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati. L'esclusione è deliberata dal Consiglio

Direttivo e ratificata dall'Assemblea. La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al socio. Il socio escluso non potrà essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo. Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale posizione debitoria.

TITOLO III ; ENTRATE – PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO.

Art. 10. Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

1. Quote associative.
2. Contributi ed elargizioni di soci, terzi ed Enti pubblici o privati.
3. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 11. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

1. Materiale ed attrezzi sportivi.
2. Trofei aggiudicati in competizioni sportive.
3. Tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione.

Art. 12. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative.
Il rendiconto annuale dell'Associazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha l'ordine del giorno l'approvazione.

TITOLO IV; ORGANI SOCIALI.

Art. 13. Gli organi dell'Associazione sono :

1. L'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente

Le prestazioni di tutti i componenti degli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Art. 14. L'assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede almeno una settimana prima di quello fissato per la riunione.
Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 15. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
All'assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.
L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto. E' ammessa la rappresentanza a mezzo delega. (Una a persona)

Art. 16. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
L'assemblea elegge il segretario e , ove necessario, due scrutatori.
L'assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
Per l'elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non deliberi con altra forma di votazione.
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.

Art. 17. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Sono compiti dell'assemblea ordinaria :

1. L'approvazione del rendiconto annuale.
2. L'elezione quadriennale dei membri del Consiglio Direttivo.
3. L'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente.
4. La discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 18. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Segretario Generale ogni qualvolta lo ritengano necessario. Inoltre la stessa deve essere

convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci iscritti nei libri sociali.
L'assemblea straordinaria delibera :

- Sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione.
- Sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo sei (6), di cui il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e n°. tre (3) Consiglieri, eletti dall'assemblea tra i soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro (4) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo entro sette (7) giorni dalla elezione, elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
In caso di dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti. In ogni caso il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, non può ridursi a meno di sei (6).
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.
Non sono ammesse deleghe.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.
Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo :

1. Curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.
2. Amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quella della stessa detenuti a qualsiasi titolo.
3. Applicare e far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione.
4. Redigere e modificare il Regolamento interno dell'Associazione che non deve essere in contrasto con le norme dello Statuto.
5. Stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche.
6. Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di soci sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
7. Redigere il rendiconto economico.
8. Istituire eventuali sezioni in altre città.

9. Nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe.
10. Compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'assemblea o al Presidente.

Art. 21. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto. Il Presidente sovraintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'assemblea; convoca e dichiara aperte le assemblea. In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento.
In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

TITOLO V: SANZIONI DISCIPLINARI.

Art. 22. Nei confronti dei soci dell'Associazione, i quali tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari :

1. Deplorazione.
2. Sospensione.
3. Radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione decisa dal Consiglio Direttivo per diventare definitiva deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

TITOLI VI: CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Art. 23. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituto secondo le regole previste dal regolamento dell'Ente a cui l'Associazione aderisce.
In tutti i casi in cui non fosse possibile, per qualsivoglia motivo, comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni del suddetto Ente, questo sarà composto da tre (3) arbitri,due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la

parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'arbitro avrà sede in foro competente e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

TITOLO VII: SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 24. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n°. 662, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta per legge.

Art. 25. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nel Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari, si osservano le disposizioni di legge e, se applicabili, le norme stabilite dal CONI e dall'Ente a cui l'Associazione aderisce.